

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE D'AREA
MEDITERRANEA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE PER L'INNOVAZIONE E
L'INCLUSIONE SOCIALE
CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI LM-87

Regolamento Didattico per l'Anno Accademico 2020-2021

CAPO I

Natura del Regolamento Didattico

Art. 1. Oggetto del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento, in conformità con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale (Classe delle Lauree magistrali LM-87) e con il Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività di detto Corso di Studio, svolto nel Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

CAPO II

Obiettivi formativi e norme per l'accesso

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale intende formare figure professionali esperte nel campo delle politiche sociali e con una specifica competenza nell'ideazione, progettazione, direzione e coordinamento di programmi e interventi sociali situati a livello territoriale e volti all'innovazione e all'inclusione sociale.

2. Al termine del percorso magistrale, i laureati magistrali possiederanno:

- un'elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali;
- una buona padronanza dei metodi e delle tecniche di impostazione e conduzione della ricerca sociale;
- le competenze necessarie per l'ideazione, la programmazione e l'attuazione di politiche sociali, anche in termini di innovazione socio-economica;

- una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e alla valutazione del risultato e dell'impatto sociale di singoli programmi di intervento;
- specifiche competenze nell'ambito dei processi di sviluppo inclusivi e un'adeguata padronanza di tecniche di comunicazione efficace;
- buone competenze in almeno due lingue europee utili a operare efficacemente e con autonomia in contesti di comunicazione internazionale in modo flessibile ed efficace per scopi professionali e d'indagine, su argomenti complessi relativi ai propri ambiti diretti di specializzazione.

3. Tenendo conto di tali obiettivi e dell'oggettiva multidisciplinarietà dei saperi richiesti, le attività formative caratterizzanti contemplano un'integrazione di CFU nell'ambito di discipline sociologiche, giuridiche, economiche, linguistiche e, in alternativa, politologiche o antropologiche. Ulteriori approfondimenti saranno offerti attraverso l'attivazione di insegnamenti a scelta e di laboratori specifici, volti prevalentemente a potenziare da un lato le competenze linguistiche, dall'altro la padronanza degli strumenti di progettazione sociale sia da un punto di vista sociologico, che economico.

Art. 3 - Profili professionali e sbocchi occupazionali

1. I laureati in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale potranno esercitare funzioni di progettazione, organizzazione, gestione e consulenza nel campo delle politiche sociali volte a favorire e sostenere processi di innovazione e inclusione sociale. I laureati magistrali potranno, altresì, esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali e di intervento nell'ambito dei processi di inclusione e coesione sociale, nonché di riconoscimento dei diritti correlati.

2. I laureati magistrali in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale potranno esercitare le loro funzioni in strutture pubbliche o private, o anche in partenariato pubblico-privato, operanti nell'ambito delle politiche sociali e dei servizi sociali. Inoltre, un ulteriore sbocco occupazionale è costituito dalle organizzazioni profit e non profit o che comunque operano nella progettazione in ambito sociale, sia a livello nazionale, che internazionale, e dagli ambiti della formazione e della ricerca.

3. In particolare, i profili professionali sono:

- Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali (2.5.3.2.1);
- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali (2.6.2.7.2).

4. I laureati magistrali possono altresì accedere ai Master di I e II livello e ai corsi di Dottorato di ricerca.

5. Il titolo di studio rilasciato dall'Università al termine del Corso di Laurea magistrale è corredato dal supplemento di diploma di cui all'articolo 11, comma 8 del DM 270/2004.

Art. 4 – Requisiti di accesso e modalità di valutazione della preparazione iniziale

1. Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale è necessario aver conseguito la Laurea in una delle seguenti classi previste dal DM 270/2004:

- a. Servizio sociale (L-39);
- b. Sociologia (L-40);

- c. Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- d. Scienze dell'educazione e della formazione (L-19);
- e. Scienze dei servizi giuridici (L-14);
- f. Scienze economiche (L-33);
- g. Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
- h. Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
- i. Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37);
- j. Mediazione linguistica (L-12).

2. Possono accedere a detto Corso di Laurea magistrale anche coloro che siano in possesso di una Laurea conseguita, ai sensi del DM 509/1999, in una delle classi corrispondenti a quelle suindicate.

3. Possono altresì accedere i laureati provenienti da corsi di laurea di altre classi, i laureati in possesso di un diploma di laurea quadriennale ante DM 509/1999, e i laureati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- aver acquisito almeno 40 CFU nei SSD: SPS, M-DEA/01, IUS, M-STO/04, SECS-P, SECSS.

In mancanza dei CFU sopra indicati, l'ammissione al Corso di Laurea magistrale è subordinata a un colloquio con la Commissione didattica che verificherà il possesso delle conoscenze e competenze richieste. Qualora la Commissione ritenga idonee le conoscenze e competenze dello studente, esprimerà un parere favorevole all'accesso, che consentirà l'immatricolazione al Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale. Lo studente dovrà comunque sostenere la Verifica delle Conoscenze Iniziali (VCI), che mira a verificare il possesso di un'adeguata preparazione personale, anche con riferimento alle due lingue straniere curriculari. In caso di lacune ritenute colmabili verranno attivati percorsi di potenziamento e/o di integrazione delle conoscenze iniziali.

4. Il Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale è ad accesso non programmato. Costituisce requisito per l'iscrizione il possesso di un'adeguata preparazione personale e, in particolare, dei seguenti requisiti: a. adeguata padronanza della lingua italiana tale da consentire lo studio universitario a livello magistrale; b. livello di competenza nelle due lingue straniere previste nel piano di studio, inglese e spagnolo, pari almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue; c. conoscenze di base delle principali discipline caratterizzanti del Corso di Laurea magistrale, ovvero in ambito sociologico, giuridico, economico e politologico.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 4, punto a) si ritiene soddisfatto con il conseguimento in Italia di un diploma di scuola secondaria superiore, oppure di un diploma di laurea triennale, oppure di un titolo di studio universitario di livello superiore. Gli studenti di madrelingua diversa dall'italiano che non abbiano conseguito un titolo di studio, tra quelli previsti, in Italia devono attestare di aver ottenuto almeno il livello B2 di competenza della lingua italiana, tramite apposita certificazione emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ. In mancanza di tale certificazione, gli studenti dovranno sottoporsi a una verifica della conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, che sarà svolta, sotto la supervisione di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di

Dipartimento, secondo le modalità e la calendarizzazione indicate nel sito web dell'Università. Eventuali carenze riscontrate saranno puntualmente comunicate agli studenti e saranno assegnate modalità individualizzate di integrazione delle conoscenze richieste in ingresso tramite percorsi di potenziamento linguistico.

6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4, punti b) e c) sarà verificato tramite apposita prova di Verifica delle Conoscenze Iniziali (VCI) a cui lo studente dovrà sottoporsi obbligatoriamente prima di poter perfezionare le procedure di immatricolazione, e che potrà essere somministrata in presenza o per via telematica. Tale prova svolge una funzione di valutazione delle eventuali lacune dello studente.

7. Nel caso in cui la verifica evidenzi delle lacune ritenute colmabili dalla Commissione VCI con riferimento alle competenze previste al comma 4, lettera c), allo studente saranno assegnate specifiche modalità di recupero che potranno prevedere anche eventuali colloqui o ulteriori prove di verifica da 5 assolvere entro il primo anno di corso. In caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione della preparazione iniziale o di mancato superamento delle ulteriori prove di verifica, lo studente non potrà iscriversi al secondo anno.

8. Nel caso in cui l'accertamento preliminare del livello di conoscenza delle lingue straniere previste nel piano di studio, inglese e spagnolo, evidenziasse lacune ritenute colmabili dalla Commissione preposta all'accertamento, saranno istituiti percorsi di potenziamento linguistico, personalizzati a seconda delle carenze emerse, da frequentare entro il primo anno di corso. Al termine di tali percorsi sarà prevista un'ulteriore prova linguistica di verifica analoga a quella non precedentemente superata. In caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione della preparazione iniziale o di mancato superamento delle ulteriori prove di verifica, lo studente non potrà partecipare ai relativi esami di profitto.

9. Le modalità e la tempistica di svolgimento della VCI saranno stabilite da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, presieduta dal Coordinatore del Corso di Laurea magistrale o da un suo delegato. Tali modalità e tempistiche saranno comunicate agli studenti tramite appositi avvisi pubblicati sul sito web d'Ateneo.

10. Non è consentito il recupero di debiti formativi disciplinari.

11. Tutti gli studenti che vogliono accedere al Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale, ivi compresi quelli che chiedono il passaggio o il trasferimento da altro Corso di Laurea magistrale, devono sottoporsi alla prova di Verifica delle Conoscenze Iniziali (VCI).

Art. 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Gli studenti iscritti nell'Anno Accademico 2020/2021 al primo anno di corso dovranno acquisire, entro la sessione autunnale di esami (settembre 2021), un numero di CFU non inferiore a 30 per ottenere nell'Anno Accademico 2021/2022 l'iscrizione al secondo anno.

CAPO III

Organizzazione interna

Art. 6 – Frequenza dei corsi e modalità di erogazione della didattica

1. La didattica del corso di Laurea magistrale è erogata in modalità convenzionale e i docenti hanno la possibilità di mettere a disposizione degli studenti il materiale didattico anche tramite la piattaforma e-learning dell'Ateneo.
2. La frequenza dei corsi non è obbligatoria.
3. Qualora lo studente non possa frequentare le lezioni di uno o più insegnamenti, i rispettivi docenti potranno richiedere di integrare la preparazione attraverso lo studio di testi supplementari.
4. Gli studenti con esigenze specifiche (lavoratori, fuori sede, diversamente abili, con responsabilità genitoriali, etc.) possono avvalersi di quanto determinato nell'apposito Regolamento "Norme in materia di studenti a tempo parziale" pubblicato sul sito web dell'Ateneo, e, in particolare, dello specifico Piano di studio.

Art. 7 – Riconoscimento di esami e attività didattico-formative

1. Possono essere riconosciuti CFU relativi a esami superati dagli studenti in altro Ateneo.
2. Il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale, d'intesa con la Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce i criteri di convalida delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. La Commissione Didattica valuta ogni anno le istanze presentate dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare richiesta di convalida delle attività formativo-didattiche pregresse contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando l'apposita modulistica.
4. Sono convalidabili solo gli esami universitari che, sulla base della documentazione presentata, rispettino i criteri previsti nel Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari e che in particolare risultino:
 - a. appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare degli insegnamenti per cui si richiede il riconoscimento; gli esami riconducibili a un settore scientifico disciplinare affine (secondo quanto previsto dall'Allegato D al DM 4 ottobre 2000) potranno essere convalidati dalla Commissione didattica d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale.
 - b. essere stati acquisiti con esami regolarmente superati in Corsi universitari entro la data d'iscrizione al Corso di Laurea magistrale. È acquisito il voto conseguito all'esame in questione.
5. Gli esami universitari per i quali si richiede la convalida devono avere lo stesso numero di CFU di quelli inseriti nel piano di studio del Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale; nel caso in cui il numero di CFU sia inferiore, la Commissione didattica, d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale, può procedere a una convalida parziale. In questo caso, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'insegnamento un programma specifico al fine di conseguire, con la relativa prova d'esame, l'intero numero di CFU previsti.
6. Sono altresì riconoscibili CFU provenienti da Master universitari di II livello nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di Ateneo, avuto riguardo al settore

scientifico-disciplinare, alla congruità dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale e al rispetto della tabella relativa all'obsolescenza degli insegnamenti prevista dal succitato Regolamento.

7. Come previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari di Ateneo, non sono riconoscibili CFU conseguiti durante Corsi di Laurea triennale, Master universitari di I livello, Corsi di alta formazione, Corsi di perfezionamento, o comunque Corsi post lauream che non prevedano il possesso della Laurea magistrale come requisito di accesso.

8. Lo studente che richieda il riconoscimento del tirocinio dovrà presentare domanda utilizzando l'apposita modulistica e allegando la documentazione attestante l'attività svolta, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti al comma 2.

9. In ogni caso, il numero di crediti formativi extrauniversitari che possono essere riconosciuti non può essere superiore a 12, ex art. 14, co. 1, L. 240/2010.

10. In relazione alle lingue straniere incluse obbligatoriamente nel piano di studio, ovvero inglese e spagnolo, le certificazioni linguistiche internazionali attestanti almeno il livello di competenza B2 e rispondenti ai requisiti previsti dal citato Regolamento di Ateneo saranno valutate al massimo fino a 3 CFU e potranno essere utilizzate dagli studenti soltanto al fine dell'esenzione di parti del programma del relativo esame, concordando con il docente titolare dell'insegnamento il programma integrativo.

11. Le certificazioni attestanti il livello di conoscenze informatiche ritenute congrue rispetto agli obiettivi formativi dell'insegnamento saranno valutate, nel rispetto dei vincoli temporali indicati nel Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, al massimo fino a 3 CFU e potranno essere utilizzate dagli studenti soltanto al fine dell'esenzione di parti del programma d'esame, concordando con il docente titolare dell'insegnamento il programma integrativo. La Commissione didattica, d'intesa con il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale, indicherà all'inizio dell'anno accademico l'elenco delle certificazioni informatiche che potranno consentire l'eventuale riconoscimento di CFU.

Art. 8 – Piano di studio

1. Lo studente è tenuto di norma a compilare on line il suo Piano di studio secondo il prospetto allegato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4.

2. Il Piano di studio può essere modificato direttamente online dallo studente, una sola volta nel corso dell'a.a., entro l'1 febbraio 2021.

3. In base a quanto indicato nel Piano di studio, a ciascun credito formativo universitario (CFU) assegnato negli insegnamenti corrispondono 6 ore di attività didattica frontale e 19 ore di studio individuale da parte dello studente. Ad ogni CFU assegnato per tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali corrispondono 25 ore di impegno dello studente.

Art. 9 – Propedeuticità degli insegnamenti, validità dei programmi e delle modalità d'esame

1. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità vengono pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi o nel sito web di Ateneo.
2. I programmi e le modalità d'esame hanno validità pari a due anni accademici consecutivi. La possibilità di svolgere un esame secondo il programma e le modalità dell'anno accademico precedente riguarda esclusivamente gli studenti in debito dell'esame in questione.
3. Trascorsi i due anni accademici consecutivi, il docente titolare dell'insegnamento potrà stabilire a propria discrezione se prorogare la validità del programma d'esame pregresso, o richiedere il transito dello studente al programma vigente al momento.
4. Nel caso di insegnamenti non più attivi, a seguito di richiesta dello studente, il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale individuerà un docente dello stesso SSD (o, in subordine, di un SSD affine o congruo) con cui concordare il programma e sostenere l'esame.

Art. 10 – Svolgimento delle prove di esame

1. La prenotazione degli esami avviene online, secondo le procedure e le tempistiche indicate dalla Segreteria dei Corsi di laurea.
2. La verifica della preparazione degli studenti per i vari insegnamenti avviene tramite esami orali e/o scritti. Gli esami sono valutati in trentesimi, con eventuale assegnazione della lode.
3. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da 2 membri, secondo le disposizioni del Regolamento di Dipartimento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal Professore titolare della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore più anziano nel grado. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro Professore. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, Docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di Docenti di ruolo o di Docenti a contratto e, nei limiti stabiliti dal Regolamento di Dipartimento, Cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento secondo quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo. Le Commissioni d'esame sono approvate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea magistrale, d'intesa con la Segreteria didattica.
4. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi prima della conclusione dell'esame. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione d'esami, mentre allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione d'esami. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento delle lezioni dell'insegnamento

corrispondente. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora sia prevista una prova scritta, il candidato ha il diritto di prendere visione del proprio elaborato dopo la correzione. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità ove previste.

5. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

6. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale possono seguire singoli insegnamenti attivati presso altri Corsi di laurea magistrale dell'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

7. Gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere possono seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone relativa attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

8. Soggetti non iscritti ad alcun Corso di Studio dell'Università ma che abbiano titoli riconosciuti idonei dalla Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU, possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire singoli insegnamenti svolti presso il Corso di Laurea magistrale nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali o perché richiesti per l'ammissione a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. Possono altresì sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.

9. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Docenti del Corso di Studio

1. L'elenco dei Docenti del Corso di Laurea magistrale in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale, con i relativi curricula e i syllabi dei rispettivi insegnamenti, è pubblicato annualmente nel sito web dell'Università.

Art. 12 – Attività di orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente con le modalità stabilite dalla Commissione per l'orientamento e il tutorato, al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato e assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli

studenti, di prevenirne la dispersione e il ritardo negli studi contribuendo al superamento delle loro difficoltà di studio individuali, di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme di carattere tanto accademico quanto sociale, e di facilitare l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro.

2. La composizione e i compiti della Commissione per l'orientamento e il tutorato sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'Area Mediterranea.

3. Svolgono attività di tutorato i Cultori della materia e i Docenti individuati dal Coordinatore del Corso di Laurea magistrale, così come indicato nel quadro Referenti e Strutture della Scheda SUACdS. Possono altresì svolgere l'attività di tutorato disciplinare studenti del Corso di Laurea magistrale selezionati annualmente attraverso un bando pubblico. Gli studenti tutor sono coordinati nelle loro attività dalla Commissione per l'orientamento e il tutorato.

Art. 13 – Attività di tirocinio

1. Nel corso del tirocinio gli studenti magistrali potranno sviluppare ulteriormente le competenze e le abilità acquisite durante il percorso di studi, maturando un'esperienza professionale utile non soltanto al consolidamento delle conoscenze pregresse, ma anche alla transizione, una volta laureati, verso il mondo del lavoro.

2. Le attività di tirocinio sono svolte presso enti pubblici, istituzioni, organizzazioni, organismi di terzo settore, associazioni o imprese italiane ed estere con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita 11 convenzione e ha una durata complessiva di 300 ore, corrispondenti a 12 CFU. Le attività di tirocinio sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione e al suo arricchimento professionale.

3. Il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini, previa stipula, da parte dell'Ateneo, di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

4. Il tirocinio coinvolge tre soggetti: lo studente tirocinante, il soggetto promotore (l'Ateneo) e quello ospitante, ovvero l'azienda o l'ente. Nel percorso formativo sono previsti anche il tutor universitario e il tutor del soggetto ospitante, che guidano e seguono lo studente tirocinante nello svolgimento delle attività previste.

Art. 14 – Prova finale

1. Lo studente è ammesso a discutere l'elaborato finale dopo aver acquisito 102 CFU. La prova finale del Corso di Laurea magistrale consiste nella discussione e valutazione di una tesi scritta in italiano su un argomento attinente a una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente di ruolo o che sia titolare dell'insegnamento a contratto.

2. Il modulo di assegnazione del titolo dell'elaborato finale dovrà essere consegnato in Segreteria debitamente compilato e firmato dal relatore, almeno sei mesi prima della sessione in cui lo studente intende conseguire la Laurea magistrale. Lo studente dovrà altresì consegnare in Segreteria, secondo le scadenze previste, la prenotazione all'esame di laurea magistrale. Infine, l'elaborato finale nella sua versione ultima e definitiva dovrà essere consegnato in formato PDF in Segreteria per l'archiviazione, almeno 20 giorni prima della seduta

di laurea; contestualmente lo studente dovrà, altresì, consegnare in Segreteria 3 copie cartacee della tesi. Il docente relatore dovrà approvare l'elaborato finale, nei termini indicati dalla Segreteria, per consentire che lo studente venga inserito nell'elenco dei laureandi. In caso di mancata osservanza anche solo di una delle scadenze lo studente non sarà ammesso alla seduta di laurea. Il rispetto delle scadenze è una responsabilità del laureando. Eventuali ritardi nelle comunicazioni con il docente relatore o mancate risposte nei tempi previsti dovranno essere segnalate dallo studente alla Segreteria o al Garante degli studenti in tempo utile, per poter essere risolti rapidamente, ma non potranno in alcun caso valere ai fini di una deroga ai termini e alle modalità per l'assegnazione e la consegna dell'elaborato finale, unitamente alla relativa modulistica. Lo studente, solo in caso di gravi e giustificati impedimenti di natura eccezionale, debitamente documentati, tali da impedire una tempestiva comunicazione al docente relatore o alla Segreteria, può presentare istanza di riduzione dei termini al Consiglio di Dipartimento.

3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare l'argomento dell'elaborato finale e/o cambiare relatore, potrà farlo consegnando in Segreteria una nuova richiesta di assegnazione obbligatoriamente corredata da una dichiarazione del precedente relatore che attesti di essere stato informato della nuova assegnazione. Dalla data di effettiva consegna in Segreteria della nuova assegnazione e della documentazione a corredo, ripartiranno i termini minimi necessari per potersi presentare alla seduta di laurea (ovvero, almeno sei mesi). Solo in caso di assegnazione di un argomento riferito a uno stesso SSD o affine (secondo quanto previsto dall'Allegato D del DM 4 ottobre 2000), il termine potrà essere ridotto a cinque mesi. Saranno ammessi alla seduta di Laurea magistrale esclusivamente i candidati che all'atto della presentazione del modulo di prenotazione della seduta di laurea risulteranno in regola con il rispetto di tutte le scadenze previste dal presente Regolamento.

4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 10 del presente Regolamento (Svolgimento delle prove di esame), le Commissioni di laurea magistrale sono composte e proposte dal Coordinatore del Corso di Studi, d'intesa con la Segreteria didattica, e approvate dal Direttore di Dipartimento. Le Commissioni di Laurea magistrale sono composte da almeno cinque membri scelti tra professori di ruolo, a contratto, ricercatori e cultori della materia che fanno parte del Dipartimento e/o dell'Ateneo. Docenti o esperti esterni al Dipartimento, che abbiano seguito in tutto o in parte lo svolgimento di una tesi, possono essere invitati a far parte della Commissione della relativa seduta di laurea. Al fine di consentire la regolare composizione delle Commissioni di Laurea, tutti i docenti del Corso di Studi si renderanno disponibili per l'intera durata della sessione di laurea. La Commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di Laurea magistrale o da un docente di ruolo dell'Ateneo. L'assenza del relatore dalla Commissione è giustificata solo per eccezionali impedimenti. In tal caso, la relazione è assunta dal Presidente di Commissione, che può valersi del giudizio scritto del relatore assente.

5. La Laurea magistrale si consegue previo superamento di un esame di laurea che consiste nella redazione di un elaborato scritto originale, debitamente corredato da note e da riferimenti bibliografici attraverso il quale il candidato è chiamato a dimostrare le conoscenze e le capacità critiche acquisite. La tesi di Laurea magistrale dovrà manifestare la maturità critica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche del CdS e

dovrà essere elaborata sotto la guida di un Relatore che, unitamente al Correlatore, sarà garante degli standard qualitativi del lavoro e seguirà lo studente nella preparazione dell'elaborato.

6. L'argomento dell'elaborato deve essere concordato con un docente titolare di un insegnamento compreso tra le discipline del Corso di Laurea magistrale per il quale deve essere stato sostenuto il relativo esame di profitto; tale docente svolgerà la funzione di Relatore.

7. Il docente può revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi e per perdurata inattività dello studente. Il docente relatore, senza deroga alcuna, è tenuto a revocare l'assegnazione della tesi qualora 13 verifichi, anche eventualmente tramite l'uso di software antiplagio, che lo studente ha proceduto a trasporre integralmente testi, o parti di testi, già editi o reperiti sul web. Copiare le tesi di laurea, anche solo in parte, costituisce reato. Di conseguenza, qualora in una tesi di Laurea magistrale si ravvisassero gli estremi del plagio, la stessa non sarà discussa e si chiederà al candidato di predisporre una nuova tesi con un nuovo relatore.

8. Per la prova finale vengono attribuiti 18 CFU.

9. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione su proposta del docente relatore, sulla base dei risultati dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, della valutazione dell'elaborato presentato e della sua discussione orale. Potranno essere attribuiti da zero a sei punti per l'elaborato finale e la sua discussione, e aggiunti da uno a due punti nei seguenti casi: un punto per lo svolgimento del tirocinio all'estero o per la partecipazione al progetto Erasmus+ in caso di conseguimento di almeno 12 CFU, e un punto per la conclusione del percorso di studi nei tempi previsti dall'ordinamento. Il Consiglio di Dipartimento indica i criteri generali per l'attribuzione del punteggio alle tesi di laurea magistrale, fatta salva la discrezionalità premiale della Commissione in casi di particolare pregio. La lode potrà essere attribuita all'unanimità dalla Commissione su proposta del docente relatore.

Art. 15 – Composizione e compiti del Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea magistrale è retto da un Consiglio costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ateneo e dal relativo Regolamento didattico. Alle riunioni del Consiglio partecipano con voto deliberativo tutti i Professori di ruolo e i Ricercatori afferenti al Corso medesimo, nonché, con voto consultivo, i Professori affidatari, incaricati, supplenti e a contratto, la cui presenza non incide però sulla valida costituzione del Consiglio. Alle sedute aventi a oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo può partecipare, con voto consultivo, su invito del Coordinatore, un rappresentante del personale. Le adunanze del Consiglio di Corso di laurea possono altresì svolgersi congiuntamente con quelle degli altri Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio del Corso di Laurea magistrale è presieduto dal Coordinatore, eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento afferenti al Corso di Studio medesimo, tra i Professori di ruolo, e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica per tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Corso di Laurea fissando l'ordine del giorno e attuando le deliberazioni in

relazione a tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento dello stesso. Il Coordinatore relaziona in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. È compito del Consiglio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti al Corso di Studio, anche esprimendo pareri e avanzando proposte su questioni attinenti all'organizzazione e all'erogazione della didattica, nonché adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

4. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore che, salvo diversa disposizione da parte del Coordinatore, riveste anche il ruolo di Referente dell'Assicurazione della Qualità del CdS. Il ViceCoordinatore viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione del Coordinatore. Il Coordinatore ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori di ruolo e Ricercatori universitari, anche a tempo determinato, del Corso di studio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche ove sia richiesta la sua partecipazione e sempre che i relativi Regolamenti lo consentano.

5. Il Coordinatore offre collaborazione al Direttore di Dipartimento per la verifica del corretto e ordinato svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale dei Professori e dei Ricercatori universitari afferenti al Corso di studio, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Stabilisce i semestri degli insegnamenti d'intesa, laddove possibile, con i docenti di ruolo e coordina il calendario didattico, nell'interesse primario del soddisfacimento delle esigenze formative e di apprendimento degli studenti. In collaborazione con il Consiglio del Corso di studio, può farsi promotore presso il Consiglio di Dipartimento di tutte quelle attività didattiche extra-curricolari (laboratori, seminari, eventi culturali, workshop, settimana dell'autovalutazione, accordi di tirocinio presso enti e imprese, scambi internazionali, etc.) ritenute utili per una più completa e aggiornata formazione degli studenti.

6. Con apposita delibera del Consiglio del Corso di studio può essere istituita una Giunta esecutiva di cui è componente di diritto il Coordinatore con almeno altri due professori o ricercatori anche a tempo determinato afferenti al Corso di Laurea magistrale ed eletti dal Consiglio stesso. Alla Giunta possono essere affidate l'organizzazione degli affari correnti e l'istruttoria delle pratiche da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

7. Il Corso di studio può concorrere all'attivazione e al funzionamento di Strutture didattiche interdipartimento e interateneo (Corsi di studio e Master di secondo livello).

Art. 16 – Commissione didattica

1. È istituita una Commissione didattica intercorso di studi (L-39, L-24, LM-87 e LM-94) che delibera sul riconoscimento dei crediti formativi e agisce quale osservatorio permanente delle attività didattiche del Corso.

2. La Commissione è presieduta da uno dei Coordinatori dei Corsi di Studi o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Coordinatore stesso (o dal suo delegato), da almeno tre docenti in rappresentanza dei rispettivi Corsi di studio attivi nel Dipartimento.

3. La Commissione delibera sul riconoscimento dei crediti maturati in un precedente corso di studio universitario o in altre attività formative, anche svolte all'estero, debitamente certificate secondo quanto

stabilito dal presente Regolamento didattico, nonché dal Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari.

4. In qualità di osservatorio permanente delle attività didattiche, la Commissione offre collaborazione alla Commissione Paritetica del Dipartimento, effettuando valutazioni e verifiche sull'andamento generale dell'attività didattica, nonché su specifici aspetti indicati dalla Commissione Paritetica.

Art. 17 – Percorso di eccellenza per studenti meritevoli

1. Il Corso di Studio può attivare in ogni anno accademico un percorso di eccellenza riservato agli studenti meritevoli, che offre attività formative aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano di studio. Tale percorso, bandito con cadenza annuale, consente agli studenti particolarmente meritevoli selezionati di svolgere approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e/o di tirocinio, anche presso istituti di ricerca e aziende, secondo uno specifico programma formativo personalizzato, da concordare individualmente tramite un apposito piano di lavoro.

2. Gli studenti ammessi al percorso di eccellenza vengono affidati a dei docenti/tutor, individuati dal Consiglio di Dipartimento, che ne seguono il progresso e collaborano all'organizzazione e allo svolgimento delle attività formative di approfondimento. Gli studenti ammessi, in seguito a una specifica procedura selettiva di merito, al percorso di eccellenza si dedicano all'approfondimento personale di un argomento concordato con il rispettivo tutor, che si completa con la presentazione dei risultati sotto forma di articolo o di progetto di ricerca.

3. Il percorso di eccellenza ha durata annuale ed è rivolto agli studenti del secondo anno.

4. Le attività formative specifiche svolte dagli studenti meritevoli nell'ambito del percorso di eccellenza vengono valutate al termine dell'anno accademico di riferimento dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle relazioni dei rispettivi tutor.

Art. 18 – Valutazione della qualità dell'attività didattica

1. La qualità dell'offerta didattica risulta dalla Scheda di Monitoraggio Annuale elaborata dal Coordinatore del CdS di concerto con il Gruppo di autovalutazione, e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea magistrale e del Consiglio di Dipartimento; la qualità dell'offerta didattica è inoltre oggetto del Rapporto di riesame ciclico elaborato dal medesimo Gruppo di autovalutazione e sottoposto parimenti all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea magistrale e del Consiglio di Dipartimento. Il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Corso di studio, coadiuvato da un'unità di personale tecnico-amministrativo, svolge le seguenti funzioni:

a. promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di Assicurazione della Qualità all'interno del Corso di Studio;

b. collabora con il Coordinatore del Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);

c. collabora come membro del Gruppo di autovalutazione alla stesura della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di riesame ciclico del Corso di studio;

- d. promuove iniziative volte al miglioramento della didattica, avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità;
 - e. svolge una funzione istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo qualitativo dei syllabi), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di studio; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
 - f. monitora, in collaborazione con il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Dipartimento, il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto;
 - g. informa tempestivamente il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale di qualunque problema riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti o del Garante degli studenti di cui all'art. 20.
2. Il Gruppo di autovalutazione è presieduto dal Prorettore alla didattica e composto dal Direttore di Dipartimento, dai Coordinatori dei Corso di studio, dai Responsabili dell'Assicurazione della Qualità dei rispettivi CdS, dal Direttore amministrativo o da un suo Delegato e dai Rappresentanti degli studenti in carica nel Consiglio Accademico.

Art. 19 – Comitato d'indirizzo

1. Il Corso di studio si avvale di un Comitato di Indirizzo, presieduto dal Coordinatore del CdS e composto da esperti e professionisti, anche internazionali, con funzioni consultive, progettuali e di controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università e mondo del lavoro, formulare proposte di attività formative innovative anche per garantire la corrispondenza del percorso formativo con l'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro, migliorare l'occupabilità dei laureati.

Art. 20 – Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti ha il compito di promuovere il dialogo diretto tra studenti e docenti, di vigilare sul rispetto del presente Regolamento, di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni, abusi di ogni forma e tipo, ritardi, carenze, restrizioni dei diritti degli studenti, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione. Il Garante degli studenti vigila affinché le attività che si svolgono presso l'Ateneo – didattica, ricerca e servizi – e che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. Il Garante è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo, sentiti i Rappresentanti degli studenti.
3. Il Garante, sulla base di una segnalazione ricevuta o d'ufficio, compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti al fine di promuovere possibili soluzioni tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi, nonché delle caratteristiche del caso, con il fine precipuo di tutelare i diritti degli studenti.
4. Il Garante interviene in base ad una istanza e/o segnalazione presentata in forma scritta o personalmente. Gli studenti sono invitati ad accompagnare la richiesta di appuntamento con la sommaria descrizione del tema

oggetto della segnalazione per poter promuovere un efficace e tempestivo avvio dell'istruttoria, previa verifica della congruità della questione rispetto alle specifiche competenze del Garante.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 21 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e successivamente approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Coordinatore del Corso di Laurea magistrale

Prof.ssa Maria Silvia Rati

**PIANO DI STUDI – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
POLITICHE PER L'INNOVAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE**

LM-87

A.A. 2020-2021

PRIMO ANNO				
Tipologia di attività didattica	SSD	Lingua di erogazione della didattica	Insegnamento	CFU
caratterizzante	IUS/10	italiano	Diritto amministrativo	9
affine	L-FIL-LET/12	italiano	Linguaggio politico e giuridico	6
affine	L-LIN/06	spagnolo	Español global para las políticas sociales y innovación	6
caratterizzante	M-DEA/01	italiano	Antropologia politica e culturale dell'Europa e del Mediterraneo	9
	SPS/01	inglese	Political philosophy for global issues	
caratterizzante	SECS-P/08	italiano	Management per l'innovazione e l'inclusione sociale	6
caratterizzante	SPS/09	italiano	Sociologia dell'innovazione economica	6
	SPS/08	italiano	Immaginari nell'era digitale	
Abilità informatiche	INF/01	italiano	Strumenti informatici per l'innovazione Sociale	6
Altre attività			Materia a scelta dello studente	6
			Totale CFU	54

SECONDO ANNO				
Tipologia di attività didattica	SSD	Lingua di erogazione della didattica	Insegnamento	CFU
caratterizzante	SPS/10	italiano	Sociologia urbana	9
Ulteriori conoscenze linguistiche	L-LIN/12	inglese	English for international development and global innovation	6
caratterizzante	IUS/01	italiano	Diritto privato	9
caratterizzante	SECS-P/07	italiano	Economia delle aziende pubbliche	6
Altre attività			Materia a scelta dello studente	6
Altre attività			Tirocinio	12
Altre attività			Prova finale	18
			Totale CFU	66

MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE			
SSD	Lingua di erogazione della didattica	Insegnamento	CFU
SECS-P/06	inglese	Project management for international funding	6
SPS/08	italiano	Eventi e comunicazione per il non profit	6
SPS/10	italiano	Analisi dei fenomeni migratori	6
SPS/11	italiano	Teoria e pratica della cittadinanza europea	6
SPS/04	italiano	Laboratorio di progettazione per la cooperazione internazionale	6
SPS/09	italiano	Pianificazione e gestione dei servizi sociali sul territorio	6
SPS/09	italiano	Metodologia della valutazione per i servizi sociali	6
M-PSI/01	italiano	Psicologia dei processi cognitivi ed emotivi	6
IUS/11	italiano	Diritto canonico ed ecclesiastico	6
L-LIN/12	italiano/inglese	Lingua inglese	6
L-LIN/04	italiano/francese	Lingua francese	6
L-LIN/06	italiano/spagnolo	Lingua e Letterature Ispano-Americane	6
L-OR/21	italiano/cinese	Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale	6
L-OR/12	italiano/arabo	Lingua e letteratura araba	6

LABORATORI (Tirocinio)	
Denominazione	CFU
Percorso "Inclusione e mediazione nei servizi socio-sanitari" Profilo in uscita previo superamento dell'esame previsto e regolato per legge: Tecnico della mediazione interculturale Laboratorio inclusione e mediazione nei servizi sociosanitari 1. <i>Area giuridica;</i> 2. <i>Area psico-sociologica;</i> 3. <i>Area linguistica.</i>	6
Laboratorio di preparazione all'Esame di Stato per Assistenti sociali - Albo A	1